



Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**



Art. 1 - Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio istituisce, nella prima seduta successiva a quella di insediamento, con propria deliberazione le Commissioni consiliari permanenti determinandone il numero, non superiore a quattro, le materie di rispettiva competenza e la composizione.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti per il Consiglio provinciale.

Art. 2 - Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri provinciali designati dai gruppi Consiliari, con proposta scritta del Capo Gruppo al Presidente del Consiglio, e sono nominate dal Consiglio provinciale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione, che non può comunque essere inferiore al numero dei gruppi costituiti in Consiglio, nonché il numero di voti che ciascun commissario esprime ai sensi dei commi 2 e 6 del presente articolo, secondo il meccanismo di voto ponderato.
2. Il numero di voti a disposizione dei rappresentanti di ogni singolo Gruppo consiliare deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso ed è suddiviso in modo eguale tra i Commissari appartenenti al Gruppo, senza attribuzione di frazioni di voto. Eventuali resti risultanti dalla suddivisione matematica dovranno essere attribuiti ai Commissari più anziani dello stesso Gruppo. Per Commissario anziano deve intendersi il Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta.
3. In caso di dimissioni, decadenza di un membro della Commissione, il gruppo Consiliare di appartenenza propone, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio provinciale procede alla sostituzione.
4. Il Consigliere che dichiara di cambiare Gruppo nel corso del mandato si considera dimissionario dalle Commissioni di cui è componente permanente ed è eventualmente riconfermato o sostituito in esse con deliberazione del Consiglio.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo Gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione. Il sostituto esprime i voti attribuiti dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione al commissario sostituito.
6. Ogni gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Nelle votazioni delle Commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consiliare istitutiva della commissione cui è assegnato.

Art. 3 - Presidenza delle Commissioni

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, ciascuna Commissione procede all'elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti assegnati alla commissione.
2. Se dopo tre votazioni nessun componente ha raggiunto tale risultato, a detta elezione provvederà il Consiglio provinciale.
3. Il Presidente della Commissione organizza i lavori, convoca la Commissione, garantendone adeguata pubblicità, formula l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la seduta è presieduta dal componente permanente più anziano per cifra elettorale individuale.
5. Un dipendente dell'ente svolge le funzioni di Segretario della Commissione. In casi eccezionali, dovuti a convocazioni in località od orari fuori dall'ordinario, nell'impossibilità di fruire del supporto di dipendenti, il Presidente può nominare segretario della Commissione un Commissario.

Art. 4 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni si riuniscono, di norma, in giorni fissi della settimana, evitando la contemporaneità delle sedute.
2. Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, sono trasmesse al Presidente della Provincia, ai componenti permanenti della Commissione interessata, ai Gruppi consiliari e al Segretario Generale, almeno tre giorni prima delle sedute all'indirizzo di posta elettronica attivato dall'Amministrazione per ogni Consigliere provinciale e ad altro indirizzo di posta elettronica segnalato dal Consigliere.
3. In caso di urgenza motivata, il termine di cui al comma 2 può essere ridotto fino a 24 ore.
4. Le Commissioni sono convocate anche su richiesta:
 - a) del Presidente della provincia;
 - b) di un terzo dei componenti permanenti della Commissione;
 - c) da almeno un quinto dei Consiglieri provinciali.
5. Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della Commissione convoca la Commissione, per gli argomenti richiesti, entro dieci giorni, ovvero entro un termine più breve su motivata richiesta del Presidente della provincia. In mancanza, la Commissione può essere convocata dal Presidente della Provincia.

Art. 5 - Lavori delle Commissioni e processo verbale

1. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle riunioni in forma sommaria tranne i casi in cui i Commissari chiedano che siano verbalizzate le loro dichiarazioni. Il Segretario svolge tutte le incombenze connesse con i lavori della Commissione.
2. Il verbale viene approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, entro 30 giorni successivi.

Art. 6 – Poteri e funzioni delle Commissioni

1. Come previsto all'art.20 del Regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale, Il Consiglio può affidare alle Commissioni l'istruttoria di determinate questioni, di detta assegnazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari. Nell'ambito dei settori di competenza, il Presidente può chiedere alle Commissioni consiliari l'istruttoria e l'approfondimento di argomenti utili all'attività del Consiglio.
2. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito dei settori di competenza, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio fatta eccezione per le delibere di nomina di membri del Consiglio e per quelle relative alla presa d'atto di dimissioni, surrogazioni, nonché per tutte quelle delibere per le quali il Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni consiliari.
3. Le proposte di delibere per le quali occorre che venga acquisito il parere della Commissione, vengono fatte pervenire da parte dei proponenti al Presidente il quale provvede ad assegnarle alle Commissioni competenti.
4. Le Commissioni, valutata la proposta ed eventuali emendamenti presentati da parte dei Commissari o da parte di altri Consiglieri, esprimono il proprio parere entro cinque giorni dalla trasmissione della proposta, salvo che il Presidente della Provincia non assegni un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.
5. Più commissioni possono riunirsi congiuntamente per l'esame di deliberazioni che attengono alla competenza delle Commissioni stesse.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che la Commissione abbia espresso il parere, il Consiglio Provinciale può prescindere dallo stesso parere.

- 7 Nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della proposta e l'esame della Commissione la proposta è a disposizione di tutti i Consiglieri presso la Segreteria Generale.
- 8 Il parere della Commissione è espresso a maggioranza o all'unanimità.

Art. 7 - Validità delle sedute e modalità di votazione

1. Le Commissioni consiliari decidono, osservato il meccanismo del voto ponderato, a maggioranza dei voti attribuiti ai singoli Commissari e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno 7 voti ponderati. La presenza del numero legale in sede di votazione è accertata dal Presidente della Commissione.
2. In mancanza del numero legale in sede di votazione, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta oppure dispone il rinvio ad altra seduta della votazione e la trattazione dell'argomento successivo.

Art.8 - Commissione di Controllo e Garanzia

1. Il Consiglio provinciale, ai sensi dell'art.36 dello Statuto provinciale, si avvale di una Commissione permanente, denominata "di Controllo e Garanzia", la cui Presidenza è attribuita ad un consigliere di opposizione.
2. Alla Commissione è attribuito il compito di effettuare verifiche e controlli in ordine:
 - a) allo stato di avanzamento dell'azione e dei progetti compresi nelle linee programmatiche;
 - b) al rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;
 - c) alle risultanze del controllo interno relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- 3) Per la composizione e il funzionamento della Commissione si applicano le norme di cui al presente Regolamento, fermo restando che il Presidente, come indicato al comma 1, è eletto dai componenti di detta Commissione tra i membri delle minoranze con voto palese.